



ALLEGATO A/01

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA "G.E.P.A. - ODV" *COORDINAMENTO Provinciale Catania*

#### Statuto

##### Costituzione - Denominazione - Sede

###### **Art. 1.**

È costituita con sede in Via Balatelle n.28 Zona San Giovanni Galermo Catania 95123, l'associazione di volontariato denominata "G.E.P.A." il Coordinamento Provinciale di Catania, quale Ente del Terzo settore, l'associazione di volontariato denominata "G.E.P.A. Coordinamento Provinciale di Catania- OdV" in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Si potrà iscrivere chiunque condivide gli scopi sociali e intenda impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero, il tutto sotto il controllo e direzione del Dipartimento Nazionale.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

**Art. 2.** L'associazione "G.E.P.A. Coordinamento Provinciale di Catania - OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

- L'associazione si ispira ai principi del Dipartimento Nazionale G.E.P.A., registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Trani il 13 maggio 2014 al n°2238 serie 3, riconosciuta dalla Regione Puglia il 15/09/2015 decreto n.704, registro ODV n.1910, riconosciuta dalla Protezione Civile Puglia al n. 26 del 05/03/2018 n. 253, è riconosciuta dal Ministero della Salute il 31/05/2018 n.decreto 02/2018 En.As. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'associazione. L'associazione nazionale previo votazione unanime di tutto il consiglio direttivo nazionale potrà se necessario chiudere le sezioni che si dimostreranno inadempienti o che non rispetteranno lo statuto e regolamenti interni al fine di tutelare gli interessi e il buon nome della G.E.P.A. ODV.





- **Il Coordinamento Regionale SICILIA G.E.P.A. ODV è in via Fratelli Bandiera n. 21**

**Biancavilla CT.**

**Finalità e attività**

**Art. 3.**

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- La tutela e vigilanza per la salvaguardia del territorio, nella fattispecie ecologica, ambientale, ittica, zoofila, venatoria e di supporto ed ausilio alle istituzioni dello stato ed in collaborazioni con enti pubblici e privati in attività di interesse generale, collettivo, nella viabilità, scorta tecnica, nonché servizi sociali e assistenziali, soccorso in caso di calamità naturali, emergenza e protezione civile.
- Promuovere e tutelare la cultura agraria, ecologica, ambientale, ittica, zoofila, venatoria anche attraverso attività educativo-formative in particolare attuando incontri, convegni, progetti nelle scuole e nel mondo dei giovani, volte alla diffusione dei principi di valorizzazione del patrimonio territoriale nonché dei beni di carattere artistico-culturale e monumentale, ivi incluse la tutela e la conservazione dell'ambiente, al fine di garantire gli equilibri ecologici e naturali, nel rispetto delle normative Statali, Regionali, Provinciali e Comunali senza interferire con l'attività di altri Enti ed Istituzioni.
- Svolgere attività di Protezione Civile, finalizzata alla salvaguardia degli animali dell'ambiente, del patrimonio architettonico, archeologico culturale e di essere di fattivo





supporto ai Coordinamenti Regionali e Provinciali di Protezione Civile e dello stesso Dipartimento Nazionale.

- Svolgere nelle materie di competenza, attività finalizzata all'attività turistica, didattica, culturale e sportiva.
- Attuare corsi di formazione per i propri Operatori e Guardie per il servizio di vigilanza EcoZoofila Ambientale e di Protezione Civile, per collaborare con le pubbliche Istituzioni alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile. Il servizio di tali Operatori e Guardie sarà regolato da specifico regolamento interno.
- Formare per operatori Zoofilo, Ambientale e per tutte le altre attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le Pubbliche amministrazioni e per l'interesse collettivo.
- Studiare con le Istituzioni: Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali, le soluzioni di problematiche inerenti al campo della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e della Protezione Civile.
- Collaborare con i Ministeri dell'Ambiente e della Salute, con la Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana presenti nel territorio, e con tutte le altre Associazioni, Enti, Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto prevalentemente alla protezione dell'ecosistema e alla salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta.
- Organizzare e svolgere servizio di supporto socio sanitario, trasporto di sangue, organi, emodializzati ed altro in campo sanitario, nonché svolgere compiti di protezione civile;
- La partecipazione ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o d'ogni altro evento calamitoso connesso o no con l'attività dell'uomo, con riferimento all'art. 2 comma 1 lettera c della legge 24 febbraio 1992 n°255, di competenza statale ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo del 1998, n°112 attività di protezione civile, prevenzione, protezione e soccorso; assistenza sociale e sociosanitario; assistenza sanitaria; corsi di formazione in materia di protezione civile; tutela, salvaguardia, controllo e valorizzazione della natura e dell'ambiente; monitoraggio del territorio; servizi di assistenza e manifestazioni sportive; ricreative e culturali; collaborazione e convenzione con enti pubblici e privati al fine di





attuare qualsiasi intervento sul piano-sanitario, prevenzione e protezione, attività antincendio e ogni altra forma di volontariato.

#### Art. 4.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: L'Associazione si propone di svolgere attività di supporto socio sanitario, prevenzione e repressione, collaborando con le pubbliche istituzioni alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compreso caccia e pesca; a tal fine e per altre attività di cui sopra, l'associazione istituisce un proprio servizio di vigilanza dotandosi di proprie guardie giurate volontarie, le stesse, saranno dirette da apposito regolamento interno ed in particolare:

- Di gestire in proprio o in convenzione canili propri e o comunali, di proporre e svolgere lotta attiva contro l'abbandono e il controllo sul randagismo e la tutela degli animali in genere ivi compresi quelli appartenenti alla fauna omeoterma;
- Di stabilire relazioni scientifiche con analoghe Associazioni italiane e straniere;
- Di segnalare, rilevare, reprimere, spegnere e prevenire incendi in genere e boschivi, in particolare mediante attrezzature o mezzi che perverranno all'Associazione mediante le contribuzioni previste dalle leggi Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali o Comunali e dai dipartimenti di Protezione Civile Regionale e/o Nazionale.
- Di tutelare il patrimonio Pubblico dei parchi, aree protette, monumenti, ville, giardini, aree demaniali, acque interne e marittime;
- Di essere di supporto alle Istituzioni dello Stato e alle Forze dell'Ordine, siano esse Statali, Regionali, Provinciali che Comunali;
- Di svolgere attività di supporto socio sanitario, protezione civile in caso di pubbliche calamità previo addestramento del personale con la formazione di speciali squadre atte allo scopo, nel raggiungimento di zone impervie, sopravvivenza, recuperi subacquei e assistenza logistica;
- Di avvalersi del settore delle comunicazioni per ristabilire collegamenti radio nelle situazioni di emergenza, gestire sale radio ed organizzare i propri servizi mediante collegamenti radio;
- Preparare i propri soci mediante corsi di formazione interni sotto il controllo e direzione del Dipartimento Nazionale, possibilmente approvati dalle istituzioni locali al fine di operare per il servizio di vigilanza EcoZoofila Ambientale, di Protezione Civile, primo soccorso, collaborando con le pubbliche Istituzioni e per l'interesse collettivo;





- Al fine di raggiungere gli scopi sociali, l'associazione può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con Enti pubblici e privati o associazioni;
- L'associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente statuto o sussidiaria rispetto alle attività primarie. Inoltre potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
- Gli associati potranno svolgere previo frequenza di un corso abilitativo l'attività di Safety & Security. Gli eventi dovranno essere attivati da amministrazioni comunali, provinciali, regionali o statali; Il tutto sotto il controllo e supervisione di un dirigente dell'Associazione Regionale o Provinciale;

#### **Art. 5.**

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### **Art. 6.**

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, purché siano secondarie e strumentali a queste ultime. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

### **Soci**

#### **Art. 7.**

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.





**Art. 8.**

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

**Art. 9.**

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

**Art. 10.**

I soci sono coloro che aderiscono all'associazione versando una quota annua il cui importo viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni dei soci volontari.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.





L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 11**

La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

#### **Diritti e doveri dei soci**

#### **Art. 12.**

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

#### **Art. 13.**

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.





## Organi Sociali e Cariche Elettive

### **Art. 14.**

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### L'Assemblea

#### **Art. 15.**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha un voto.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

#### **Art. 16.**

Le Assemblee, sono convocate almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Alle Assemblee sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

#### **Art. 17.**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;

- 
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
  - procede eventualmente all'elezione dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
  - discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
  - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - ratifica le delibere del Consiglio direttivo di esclusione dei soci;
  - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

#### **Art. 18.**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

#### **Art. 19.**

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 20.**

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

#### **Consiglio Direttivo**

#### **Art. 21.**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti



associati; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 22.**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno per 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

#### **Art. 23.**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;



- 
- conferisce procure generali e speciali;
  - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
  - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  - delibera in ordine all'esclusione dei soci.

#### **Art. 24.**

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

#### **Il Presidente**

#### **Art. 25.**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### **Il Tesoriere**

#### **Art. 26.**

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### **Il Segretario**



rt. 27.

Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea e trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

### Organo di controllo

rt. 28.

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'Organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore.

L'Organo resta in carica per tre anni, ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico gestionale relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'Organo di controllo:

- a) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo per vigilare, anche in via preventiva e contestuale, sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della legge e dello statuto;
- b) verifica la correttezza della gestione, anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- c) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- d) verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto gestionale corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- e) verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- f) previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'associazione, con particolare attenzione all'adeguatezza e alla salvaguardia del patrimonio;
- g) verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'associazione;
- h) individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio direttivo possibili azioni di miglioramento;
- i) vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento;
- j) collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale



dell'attività associativa.

Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 29.**

gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nel bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

**Art. 30.**

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.





### Art. 31.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

### Art. 32.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### Libri sociali

### Art. 33.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati e registro dei volontari;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

### Pubblicità e trasparenza

### Art. 34.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

### Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni





**Art. 35.**

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e la maggioranze previste dell'art. 19, comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

**Norma finale**

**Art. 36.**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

PS.

E' fatto obbligo di richiedere l'apertura di una casella pec e-mail certificata oltre alla richiesta della mail ufficiale entro e non oltre un mese dalla costituzione previa perdita dei diritti associativi.

**COMUNE DI CATANIA**  
**5° CIRCOSCRIZIONE**

Ai sensi dell'art 18 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000,  
Si attesta che è copia conforme all'originale esibitomi  
e consta di numero 19..... facciate.

Catania, il .....

**31 GEN. 2020**



IL DIPENDENTE INCARICATO

**D'ORDINE DEL SINDACO**  
**COLLAB. AMM. TO INFO.**  
**Giuseppe D'Agosta**

